

COMUNE DI NURRI
Provincia del Sud Sardegna

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 2 del 07/03/2023

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025
APPROVAZIONE**

L'Organo di Revisione Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Nurri n. 2 del 07/03/2022;

visti:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, comma 2, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

preso atto che:

- con il Decreto attuativo a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;
- il D.M. del 17/03/2020 dispone che dal 20 aprile 2020, la nuova metodologia di calcolo del limite della spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557-quater L. N. 296/2006, è calcolata sul rapporto tra le spese del personale dell'anno 2019 e la media delle entrate correnti del triennio 2018-2020 al netto del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità stanziato in competenza nel Bilancio 2020;
- al fine del controllo, il Revisore si è avvalso dello strumento delle carte di lavoro finalizzate ad analizzare nel merito la proposta di delibera e tutti i suoi allegati, riferiti alla parte normativa e contrattuale;

vista

- la proposta di deliberazione di Giunta comunale N.20 del 02/03/2023, avente ad oggetto *“PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 – APPROVAZIONE”*;

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno certificato che non risultano situazioni di soprannumero o eccedenza di personale in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente;

appurato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21.09.2022, è stato approvato il DUP 2022/2024 e contenente anche la programmazione del fabbisogno di personale per lo stesso triennio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 29.12.2021 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 22.02.2021 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive triennale 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- l'ente rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a Euro 23.730,00 rispetto al limite di legge (spese 2009) pari a euro 70.160,95.
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci;

rilevato che:

- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

rilevato inoltre che:

- il Comune di Nurri si colloca nella fascia demografica c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti avendo una popolazione residente di riferimento pari a 2077;
- il valore soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del Decreto del 17 marzo 2020, è per il Comune di Nurri, sulla base della Tabella 1 del comma 1 dell'articolo 4 dello stesso Decreto, del 27,60 %;

Atteso che il rapporto tra spese di personale con riferimento al rendiconto 2021 e media delle entrate correnti relativamente agli anni 2019-2020-2021 è pari a 17,77 % come risulta dalla tabella seguente:

Anno 2023

Anno ultimo rendiconto approvato	2021
Numero abitanti	2.077
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2021
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	472.780,26
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	472.780,26

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	855.866,54	798.525,57	817.843,65
2 - Trasferimenti correnti	1.670.662,47	1.858.875,70	1.840.726,36
3 - Entrate extratributarie	174.131,20	68.429,40	94.623,40
Totale entrate	2.700.660,21	2.725.830,67	2.753.193,41
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			2.726.561,43
F.C.D.E.			66.426,66
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			2.660.134,77

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
17,77 %	27,60 %	31,60 %	9,83 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	261.416,93	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	734.197,19	NO

Spesa del personale anno 2018	463.920,38
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2023	29,00	598.457,29

2024	30,00	603.096,49
2025	30,00	603.096,49

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- Per il triennio 2023/2025 non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Per il triennio 2023/2025 si prevedono alcune assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e di contenimento della spesa del personale così come segue:
 - n. 3 Operai a tempo determinato (per la durata di mesi 3) per una spesa complessiva presunta di Euro 23.730,00 (assunzioni da effettuarsi tramite ASPAL) per interventi di protezione civile, (lotta agli incendi- alluvioni ecc);
 - n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico ai sensi dell'art. 110 c. 1 del 267/2001 per una spesa complessiva presunta di Euro 33.943,29 (spesa esclusa dal limite del lavoro flessibile previsto dall'art. 9 del D.M. 78/2010 (già in servizio).

Si dà atto che:

- Per l'anno 2023 sono previste assunzioni a tempo determinato come segue:
 - n. 1 Istruttore Direttivo tecnico cat. D1 attraverso il conferimento dell'incarico a contratto ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 (spesa esclusa dal limite del lavoro flessibile previsto dall'art. 9 del D.M. 78/2010 es art. 16 comma 1 quater L. 113/2016) e già in servizio dal 2021;
 - n. 3 Operai a tempo determinato (per la durata di mesi 3) per una spesa complessiva presunta di Euro 23.730,00 (assunzioni da effettuarsi tramite ASPAL) per interventi di protezione civile, (lotta agli incendi- alluvioni ecc).
- Per gli anni 2024 e 2025 sono previste assunzioni a tempo determinato come segue:
 - n. 1 Istruttore Direttivo tecnico cat. D1 attraverso il conferimento dell'incarico a contratto ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 (già in servizio);
 - n. 3 Operai a tempo determinato (per la durata di mesi 3) per una spesa complessiva presunta di Euro 23.730,00 (assunzioni da effettuarsi tramite ASPAL) per interventi di protezione civile, (lotta agli incendi- alluvioni ecc).

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

PRESENTA, la seguente asseverazione relativamente al rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio e mantenimento:

A S S E V E R A Z I O N E
L I M I T A T A
S U L R I S P E T T O P L U R I E N N A L E
D E G L I E Q U I L I B R I D I B I L A N C I O
D . M . 1 7 M A R Z O 2 0 2 0

Il Revisore,

considerato che

- ✓ Il rispetto degli equilibri di Bilancio alla luce del D.M. 01 agosto 2019 e successive modificazioni e integrazioni, individua i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo;
- ✓ I saldi dei nuovi equilibri si basano sui risultati di competenza, equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo;
- ✓ con la precisazione della Commissione Arconet della riunione del 11/12/2019, Il risultato di competenza W1 e l'equilibrio di Bilancio W2 sono indicatori che rappresentano gli **equilibri della gestione del bilancio**, mentre **l'equilibrio complessivo** W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione;
- ✓ lo stato di salute finanziaria dell'Ente, **si misura soprattutto sotto il profilo dell'equilibrio corrente e a supporto dell'analisi**, potrebbero rilevarsi altri indicatori che consentono di analizzarne la gestione, evidenziando i parametri di criticità specifici e/o situazioni di disequilibrio;

dato atto che

- ✓ in tal fattispecie, per poter asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, comporta **un'attenta analisi finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente**, sia con riferimento ai risultati conseguiti nei rendiconti, sia a quelli dei bilanci di previsione;

ASSEVERA

limitatamente agli Equilibri di Bilancio la spesa del Personale relativa alle modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025 in merito al rapporto "Spesa del Personale 2021 e media delle Entrate Correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità", **con riserva** di monitorare l'equilibrio complessivo a seguito di successivo aggiornamento dei dati a seguito dell'approvazione del bilancio 2023-2025;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale N.20 del 02/03/2023, avente ad oggetto "**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 – APPROVAZIONE**".

✓ **Condizionato:**

- a) al rispetto normativo contrattuale relativamente al rapporto a tempo parziale (art. 53);
- b) al costante mantenimento degli Equilibri e alla salvaguardia da determinarsi in riferimento alla normativa vigente;
- c) ai flussi di cassa generati dalla riscossione delle Entrate.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Monia Ibba